

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto dai magistrati:

V. Urso – Presidente;

S. Leuzzi – Giudice rel.;

S. Cassaniti – Giudice;

riunito in camera di consiglio;

visto il D.M. 25.01.2012 n° 30,

rilevato che l'art. 30 si palesa illegittimo, ingiusto e non sorretto da ragionevole giustificazione, nella parte in cui, in caso di concordato preventivo con liquidazione dei beni riconosce, in linea di principio, al commissario un compenso determinato sull' attivo della liquidazione, mentre nelle procedure di concordato preventivo senza liquidazione di beni il compenso viene agganciato all'attivo e al passivo risultanti dall'inventario redatto ex art. 172 L.F.;

osservata una disparità di trattamento tra soggetti deputati all'espletamento di equivalenti attività;

constatata l'assenza di sindacato di costituzionalità da parte del giudice delle leggi, avuto riguardo alla natura del testo normativo – decreto ministeriale – contemplativo della segnalata incongrua disposizione;

rilevato che l'art. 5 comma 1 del richiamato D.M. 30/12 è disapplicabile, da parte di questo Tribunale, che può contestualmente procedere a computare le percentuali sull'attivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F., anche per i commissari giudiziali di concordati preventivi in cui siano previste forme di liquidazione dei beni (in tal senso ampiamente e con motivazioni condivisibili da ultimo Trib. Terni, decreto n. 1/12 del 10.4.2012).

Tanto premesso, liquida all'avv. Marco Spadato, commissario del Concordato preventivo di CIR Componenti s.p.a. un acconto sui compensi finali pari ad euro 20.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, per l'attività finora espletata.

Siracusa, 30.10.2012.

Il Presidente

